

Agenzia delle dogane e dei Monopoli Nota 03/04/2020 n. 107046

Applicazione art. 74 e ss. del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'art. 51 e ss. della Direttiva CE n. 132/2009. Importazioni in esenzione dai dazi e dall'IVA di merci destinate a fronteggiare la pandemia COVID-19. Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020.

Epigrafe

Destinatari

Testo della nota

Allegato 1 - Svincolo diretto

Allegato 2 - Svincolo celere

Allegato 3

Nota 3 aprile 2020, n. 107046 [\[1\]](#).

Applicazione art. 74 e ss. del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'art. 51 e ss. della Direttiva CE n. 132/2009. Importazioni in esenzione dai dazi e dall'IVA di merci destinate a fronteggiare la pandemia COVID-19. Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 [\[2\]](#).

Note:

[\[1\]](#) Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Il direttore.

[\[2\]](#) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, nota 8 aprile 2020, n. 11048, emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Alle Associazioni di categoria

Con Determinazione prot. n. 101115 del 27/03/2020 questa Agenzia ha disposto la sospensione dal pagamento dei diritti doganali per le importazioni di merci destinate a fronteggiare l'emergenza effettuate da e per conto degli Enti ed Organizzazioni richiamate all'art. 74 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 dandone informativa a codeste Associazioni con nota prot. 100563 emessa in pari data, nelle more dell'adozione della decisione pronunciamento richiesto alle Istituzioni comunitarie.

Si comunica ora che, in data 3 aprile u.s., la Commissione europea ha adottato la Decisione relativa all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19 effettuate dal 30 gennaio al 31 luglio 2020, fissandone portata e condizioni, ai sensi dell'art. 76 del richiamato Regolamento e dell'art. 53 della Direttiva CE n. 132/2009.

Con Determinazione prot. n. 107042/RU del 3 aprile u.s., l'Agenzia ha quindi definito le procedure operative ai fini dell'accesso alla esenzione da dazi e IVA da parte degli Enti e Organizzazioni aventi titolo relativamente alle fattispecie di importazioni contemplate nella Decisione.

Conformemente alle istruzioni impartite alle strutture operative dell'Agenzia, si richiama l'attenzione sulle disposizioni adottate.

Ai punti 1 e 2 della Determinazione viene definito l'ambito di applicazione del beneficio daziario ed ai fini IVA al quale sono ammesse le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali; è previsto che al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

Le merci importate, ai fini dell'ammissione al beneficio, devono essere destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di esserlo o comunque impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Esse, dovendo soddisfare i requisiti espressamente richiamati dalla Decisione della Commissione e di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE, non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all'esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.

Ai punti 3, 4 e 5 sono sostanzialmente confermate le modalità operative in atto per l'ammissione alla sospensione disposta con la determinazione direttoriale 101115 e che prevedono, ai fini dell'autorizzazione allo sdoganamento senza il pagamento dei diritti, la presentazione di una autocertificazione da parte del soggetto destinatario delle merci avente titolo al beneficio. Essendo intervenuta la Decisione della Commissione in commento non sarà più richiesto l'atto di impegno alla corresponsione dei diritti sospesi bensì quello ad osservare le finalità richiamate al punto 2 della Determinazione.

A tale fine, si uniscono in allegato i moduli aggiornati da utilizzare ai fini dello sdoganamento con svincolo diretto e svincolo celere che sostituiscono con effetto immediato quelli allegati alla nota informativa del 31 marzo scorso prot. n. 102121.

Si coglie l'occasione per specificare che, nel caso in cui l'importatore sia soggetto diverso dal soggetto destinatario e che opera per conto e su mandato del suddetto, come già previsto nella precedente informativa 102121, ai fini dell'autorizzazione allo sdoganamento dovrà produrre autocertificazione (anch'essa allegata alla presente) in cui dichiara che le merci, descritte per natura e quantità, sono importate su mandato del destinatario avente titolo.

Si raccomanda agli operatori l'attenta osservanza dei previsti adempimenti procedurali ai fini dell'applicazione del beneficio nel rispetto di quanto prescritto dalla Decisione della Commissione tenuto conto delle rendicontazioni richieste agli Stati membri.

Conclusivamente si fa presente che la Determinazione direttoriale prot. n. 107042/RU del 3 aprile u.s. sostituisce la precedente determinazione 101115 del 27 marzo c.a.

Per ogni ulteriore informazione relativa all'espletamento delle formalità doganali gli operatori potranno rivolgersi agli uffici territorialmente competenti.

Marcello Minenna

Allegato 1

Svincolo diretto

[Scarica il file](#)

Allegato 2

Svincolo celere

[Scarica il file](#)

Allegato 3

[Scarica il file](#)

Agenzia delle dogane e dei Monopoli Nota 03/04/2020 n. 107046
Applicazione art. 74 e ss. del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'art. 51 e ss. della Direttiva CE n. 132/2009. Importazioni in esenzione dai dazi e dall'IVA di merci destinate a fronteggiare la pandemia COVID-19. Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020.

Dec. 3 aprile 2020, n. 2020/491/UE

Dir. 19 ottobre 2009, n. 2009/132/CE, art. 51

Dir. 19 ottobre 2009, n. 2009/132/CE, art. 52

Dir. 19 ottobre 2009, n. 2009/132/CE, art. 53

Dir. 19 ottobre 2009, n. 2009/132/CE, art. 55

Dir. 19 ottobre 2009, n. 2009/132/CE, art. 56

Dir. 19 ottobre 2009, n. 2009/132/CE, art. 57

Reg. (CE) 16 novembre 2009, n. 1186/2009, art. 74

Reg. (CE) 16 novembre 2009, n. 1186/2009, art. 75

Reg. (CE) 16 novembre 2009, n. 1186/2009, art. 76

Reg. (CE) 16 novembre 2009, n. 1186/2009, art. 78

Reg. (CE) 16 novembre 2009, n. 1186/2009, art. 79

Reg. (CE) 16 novembre 2009, n. 1186/2009, art. 80

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.